



POR Calabria
2014-2020
Fesr-Fse
il futuro è un lavoro quotidiano



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA

Regione Calabria

Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo

Settore 10 - Politiche Attive e Superamento del Precariato

Decreto Dirigenziale n°. 4888 del 12/05/2021

Manifestazione di interesse per la presentazione di offerte formative per la costituzione del Catalogo Regionale della Formazione Continua 2021-2023 per la realizzazione di azioni integrate di politica attiva da finanziare, in via principale, nell'ambito dell'Asse 8 del POR Calabria 2014-2020

[FAQ AGGIORNATE AL 31 MAGGIO 2021](#)

FAQ 1

D: La Fondazione ___ intende partecipare all'avviso sul catalogo della formazione ma rileviamo una incongruenza tra l'avviso e la domanda di partecipazione.

L'avviso comprende tra i Soggetti Ammissibili LE FONDAZIONI DEGLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (distinguendoli dagli "organismi accreditati per la "Formazione continua" mentre nell' Allegato 1 prevede la dichiarazione da parte del soggetto ammissibile di "essere un organismo formativo accreditato per la macro tipologia formativa "Formazione continua" ai sensi del Regolamento Regionale 15 febbraio 2011, n. 1 con provvedimento regionale n. _ del _"

Dunque le chiedo se rientra tra i soggetti ammissibili dell'AVVISO, una fondazione ITS iscritta nel registro delle persone giuridiche dell'UTG Prefettura _____ che non è accreditata.

R: Ai sensi dell'avviso (punto 2.1) i soggetti ammessi a presentare le proposte formative sono gli **Organismi di Formazione accreditati per la macro-tipologia formativa "Formazione continua" ai sensi del Regolamento Regionale 15 febbraio 2011, n. 1.**

L'accreditamento è l'atto con il quale l'amministrazione regionale riconosce ad un organismo pubblico o privato, con sedi operative sul territorio regionale, il possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 1/2011 e necessari alla realizzazione degli interventi formativi e/o di orientamento finanziati con risorse pubbliche.

Gli Organismi formativi accreditati ammissibili alla presentazione delle offerte formative ai sensi del presente avviso possono avere la seguente natura:

- a) Organismi di Formazione con almeno una sede operativa in Regione Calabria;
- b) Università, Fondazioni degli Istituti tecnici superiori, Enti pubblici nazionali di ricerca vigilati dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

Il requisito dell'accreditamento è quindi requisito necessario di ammissibilità delle proposte per tutte le tipologie di soggetti indicati al punto 2.1.

FAQ 2- due quesiti

D: Relativamente all'art. 5 – Procedure - e nello specifico al punto 5.1 laddove si prevede "Per la presentazione delle offerte formative i soggetti di cui all'art. 2.1 devono utilizzare la piattaforma web dedicata, raggiungibile accedendo esclusivamente tramite identità digitale SPID alla pagina dedicata, attraverso il portale Calabria Europa", di fatto, considerato che l'identità digitale SPID è propria del legale

rappresentante dell'Ente, ma non fa riferimento a nessun dato fiscale dell'Ente, si chiede se sarà possibile accedere con tali credenziali alla pagina dedicata sul portale della Regione Calabria;

R: L'identità SPID da utilizzare per l'accesso alla piattaforma web dedicata all'avviso è unicamente quella del rappresentante legale o suo delegato. L'identità deve corrispondere a quella del sottoscrittore della domanda di partecipazione all'avviso.

D: Relativamente alla tipologia di percorsi formativi da realizzare, considerato il riferimento agli standard professionali contenuti nel Repertorio delle qualifiche professionali, si chiede se, nell'ideazione del percorso formativo è possibile progettare attività formative che, seppur riferiti genericamente a delle figure del repertorio possano essere comunque trasversali (ad. Esempio un corso per operatori -gruppo livello A- destinato per addetti al front-office può essere un corso generico sulle tecniche di comunicazione e relazioni con il pubblico?).

R: I percorsi formativi devono presentare gli elementi richiesti dall'avviso ai punti 1.2 (finalità e obiettivi dell'avviso) e 4.2 Caratteristiche dell'offerta formativa. La qualità dell'offerta formativa proposta sarà valutata ai sensi del punto 5.6 dell'avviso, che prevede tra i criteri di valutazione anche *"la coerenza dei contenuti dell'offerta formativa e degli strumenti proposti rispetto ai profili professionali che si intendono formare"* (b3).

FAQ 3

D: Buongiorno Il legale rappresentante non è presente alle lavorazioni amministrative come è possibile lavorare con lo SPID individuale? Esiste un'alternativa? Con il livello di sicurezza 1 si può operare sulla piattaforma?

D: Buongiorno, dovendo attivare lo Spid in quanto non in possesso, su indicazioni dei provider abbiamo necessità di sapere se la piattaforma dedicata all'avviso di cui in oggetto, supporta lo Spid ad uso professionale oppure solo quello individuale?

R: L'identità SPID da utilizzare per l'accesso alla piattaforma web dedicata all'avviso è unicamente quella del rappresentante legale o suo delegato. L'identità deve corrispondere a quella del sottoscrittore della domanda di partecipazione all'avviso.

FAQ 4

D: La durata del corso influisce sul valore del voucher riconosciuto all'azienda per il lavoratore e in base a quali criteri avverrà la valutazione del corso rispetto all' assegnazione del voucher?

R: L'aiuto concesso ai sensi di quanto al par. 3.4 commi 2 (a) e 4 (a) dell'Avviso per la "Concessione di aiuti sotto forma di contributo in conto capitale, per le attività di riqualificazione e formazione del personale dell'impresa, e di aiuti sui costi salariali lordi del personale" è determinato sulla scorta di quanto al combinato disposto di quanto ai punti 4 e 7 dell'Allegato 10 all'Avviso. Le modalità di valutazione della domanda sono quelle di cui al par. 4.5 dell'Avviso.

FAQ 5

D: E' necessario produrre scheda di previsione del costo dei corsi?

R: La documentazione da allegare alla domanda è quella elencata al punto 5.3 dell'avviso.

FAQ 6

D: Il compenso dei docenti dev'essere quello previsto dalla Circ. Min. Lav. n. 101 del 17 luglio 1997 o l'Ente di formazione è libero di disciplinare diversamente gli incarichi professionali?

R: L'avviso non fornisce parametri di costo ma disciplina le caratteristiche dell'offerta formativa (punto 4.2 dell'avviso) per la costruzione delle offerte formative da presentare per l'ammissione all'inserimento nel catalogo regionale della formazione continua 2021-2023 per la realizzazione di azioni integrate di politica attiva da finanziare, in via principale, nell'ambito dell'Asse 8 del POR CALABRIA FESR FSE 2014-2020.

FAQ 7

D: Essendo attestazione delle competenze e certificazione delle competenze due diversi concetti, l'attestazione delle competenze può essere fatta dallo stesso ente erogatore della formazione ?

R: Ai sensi del punto 4.2 dell'avviso, comma 10 "Ricorrendo la condizione dell'effettiva presenza ad almeno 80% del monte ore dell'attività formativa, il soggetto erogatore della formazione rilascia un Attestato di Partecipazione ed eventualmente, sulla base dei risultati conseguiti nell'ambito del percorso, una specifica attestazione. Le modalità di valutazione delle competenze in uscita e di attestazione delle competenze in uscita devono essere descritte nel formulario (allegato 2 alla Proposta formativa) e saranno oggetto di valutazione.

FAQ 8

D: La piattaforma web dedicata per la presentazione delle offerte formative sarà disponibile solo il primo giorno della finestra temporale indicata?

R: No. I Termini di presentazione delle offerte formative sono quelli descritti al punto 5.2 dell'avviso

FAQ 9

D: in riferimento ai Livelli EQF considerato che l'Avviso:

- al punto 4.2 stabilisce che *"La durata minima dei corsi è correlata al livello di riferimento per le competenze tecnico – professionali, in coerenza con il Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF)"*
- al punto 4.5 ricollega i Livelli EQF al *"livello di competenze che i lavoratori andranno a conseguire in uscita ai percorsi"*

Si richiede un chiarimento al fine di comprendere se, nella fase di progettazione dei singoli corsi il riferimento ai Livelli EQF debba essere considerato in relazione alle competenze in ingresso o in uscita al percorso formativo. ***Esempio: un dipendente che svolge mansioni di operario (Livello EQF 3) può partecipare ad un corso che aumenti le sue competenze (Livello EQF 4?)***

R: Il punto 4.2 indica le caratteristiche che l'offerta formativa deve presentare per essere ammissibile al catalogo regionale dell'offerta di formazione continua. Pertanto i progetti formativi devono articolarsi nella loro durata minima il livello di riferimento per le competenze tecnico – professionali, per come previste dal Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF). Individuare il livello EQF consente la definizione di percorsi formativi che forniscano le competenze richieste, nel rispetto dei principi di trasparenza e qualità indicati dal Quadro Europeo delle Qualifiche. Pertanto il riferimento al livello di EQF contenuto ai punti 4.2 e 4.6 (non 4.5) è da intendersi con riferimento al livello di competenze che i percorsi formativi proposti permettono di acquisire. Se si ritiene necessario il possesso di specifiche competenze in ingresso, queste vanno indicate, illustrando contestualmente il metodo di accertamento delle stesse nell'apposita sezione "Destinatari" del formulario allegato all'avviso (sezioni "Caratteristiche dei destinatari", "Competenze da possedere in ingresso" e "Modalità di valutazione delle competenze in ingresso").

FAQ 10

D: Costi concedibili - Considerato che l'Avviso:

- al punto 4.2 stabilisce che la durata massima dei corsi è fissata in 200 ore; ➤ al punto 4.6 stabilisce i costi massimi concedibili per lavoratore in base al Livello EQF. E' da intendersi che la quota oraria è data dal

costo massimo concedibile per livello EQF / n. 200 ore? **Esempio: livello EQF5 max €. 2.000,00. Quota oraria €. 2.000,00 / 200 ore= €. 10,00. Corso durata 40 ore X €. 10,00/h=€. 400,00 valore corso per allievo**

R: L'avviso non individua un costo orario per la formazione, ma un importo massimo concedibile a rimborso dei costi formativi per le aziende beneficiarie dell'avviso aiuti.

FAQ 11

D: Cosa intende la dicitura Ente/Dipartimento dato che la domanda è predisposta dal soggetto proponente?

R: La domanda di ammissione al Catalogo (allegato 1) è compilata e trasmessa a cura dei soggetti proponenti le proposte formative per come individuati al punto 2.1 della "Manifestazione di interesse per la presentazione di offerte formative per la costituzione del catalogo regionale della formazione continua 2021-2023 per la realizzazione di azioni integrate di politica attiva". Possono presentare le proposte formative gli Organismi di Formazione accreditati per la macro tipologia formativa "Formazione continua" ai sensi del Regolamento Regionale 15 febbraio 2011, n. 1.

Tali soggetti possono essere unicamente:

- a. gli Organismi di Formazione con almeno una sede operativa in Regione Calabria;
- b. le Università, le fondazioni degli Istituti tecnici superiori, gli enti pubblici nazionali di ricerca vigilati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

FAQ 12

D: Nella domanda, nello schema in cui riportare il Titolo dei percorsi non sarebbe preferibile indicare se si tratta di Corso individuale e/o collettiva?

R: La domanda (Allegato 1) è stata integrata.

FAQ 13

D: Formulario - Perché prevedere già se il corso è in forma singola o collettiva?

R: In funzione della eterogeneità dei soggetti potenziali destinatari (punto 3.1 della Manifestazione di interesse) si ritiene di dover offrire due tipologie di offerta formativa che possano essere accessibili sia in forma collettiva che individuale (o per piccoli gruppi).

FAQ 14

D: Il riferimento alla Mansione/Professione è correlato al Livello EQF già posseduto dal dipendente?

R: Questo campo non attiene alle competenze in ingresso ma al ruolo all'interno dell'organizzazione aziendale, identificato con categoria, qualifica, mansione, professione dei potenziali destinatari del percorso formativo. Questo elemento è relativo all'esigenza di fornire tutte le indicazioni utili, con riferimento agli obiettivi del percorso formativo proposto, a consentire alle aziende di individuare all'interno del Catalogo regionale della formazione continua 2021-2023 il percorso formativo più idoneo alle proprie esigenze formative.

FAQ 15

D: Cosa si intende con "Costo del partecipante comprensivo di quota di iscrizione?"

R: Nella sezione "Costo per partecipante, comprensivo di costo di iscrizione" occorre indicare il costo per singolo utente dell'attività formativa al loro di eventuali costi d'iscrizione al percorso formativo.

FAQ 16

D: Il Formulario al punto 6 chiede di "Descrivere le abilità e le conoscenze previste dal Repertorio delle Qualifiche e Competenze di riferimento per il percorso formativo", mentre l'Avviso al punto 4.2 stabilisce

che gli standard professionali contenuti nel Repertorio Regionale delle Qualificazioni e delle Competenze possono essere presi a riferimento. Le due previsioni sembrano contrastare tra di loro

R: Ai sensi della "D.D. 24 novembre 2016 n. 14526 - Standard formativi sperimentali per la progettazione e l'erogazione dei percorsi formativi" relativamente ai percorsi formativi non finalizzati al rilascio di qualifica o certificazione prevede che gli standard professionali contenuti nel Repertorio Regionale delle Qualificazioni e delle Competenze possono essere presi a riferimento. Pertanto alla sezione VI del formulario viene richiesto di descrivere le abilità e le conoscenze previste dal Repertorio delle Qualifiche e Competenze di riferimento per il percorso formativo ove queste siano state a prese a riferimento per la costruzione del percorso formativo.

FAQ 17

D: Al punto 7 cosa si intende per: "*Riferimento per iscrizione*" "*Presenza Responsabile Certificatore Competenze*"

R: Nel campo "*Riferimento per iscrizione*" "Si chiede di fornire tutte le indicazioni ritenute utili quali uffici, sedi, persone, recapiti che servano all'impresa beneficiaria del contributo POR interessata all'offerta formativa a contattare il soggetto proponente l'offerta formativa.

Nel campo "*Presenza Responsabile Certificatore Competenze*" si chiede di indicare, ove presente, il soggetto in possesso di "requisiti professionali idonei al presidio degli aspetti di contenuto curriculare, professionale e di metodologia valutativa" ai sensi dell'art. 7 del Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e dal Decreto Interministeriale del 5 gennaio 2021 "*Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze*".

FAQ 18

D: Nella parte in cui richiede l'indicazione delle "*Modalità di valutazione delle competenze in ingresso*", le stesse sono riferite all'individuazione del livello EQF già posseduto dal lavoratore?

R: La valutazione delle competenze in ingresso è finalizzata ad individuare i livelli di partenza e le competenze pregresse dei destinatari, così da permettere di calibrare gli interventi sulla base delle specificità dei soggetti in formazione, costruire gruppi omogenei e migliorare l'efficacia dell'intervento formativo. Se rilevante rispetto alla tipologia di percorso proposto, indicare EQF da possedere in ingresso. Per i corsi di lingua (ai sensi dell'art. 4.2, par 8) la composizione delle classi deve essere omogenea con riferimento ai prerequisiti di accesso e, per i corsi superiori al livello base, deve essere previsto obbligatoriamente un test per l'inserimento nel livello più congruo.

FAQ 19

D: Nella parte in cui richiede l'indicazione Modalità di erogazione della formazione a distanza (FAD sincrona) il riferimento all'Avviso dovrebbe essere il punto 4.7 e non 4.6 come indicato

R: Si trattava di un refuso. È stato corretto.

FAQ 20

D: Ai sensi dell'avviso, il punto 4.3 comma 4 prevede che non sono ritenute ammissibili le offerte formative relative alla Formazione obbligatoria generale e specifica in ambito sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008). Possono però essere ammessi corsi formativi per le altre figure professionali obbligatorie previste dal D.Lgs n. 81/2008 (ad esempio un corso per Responsabile del servizio di prevenzione e protezione)?

R: No.

FAQ 21

D: Al punto 5.3 dell'Avviso, fra la documentazione da allegare alla domanda, si richiede "Schema di bando per ciascun percorso". Potreste, cortesemente, fornirci ulteriori spiegazioni in merito?

R: Il soggetto proponente dovrà produrre un format di avviso per promuovere l'offerta formativa presso i potenziali destinatari dell'attività formativa. Il soggetto proponente (ai sensi del punto 6.1 dell'avviso, lett.

t) dovrà garantire il rispetto delle norme applicabili in materia di informazione e pubblicità del finanziamento dell'intervento, secondo quanto in merito previsto al punto 2.2 dell'Allegato XII del Regolamento 1303/20132, nonché da quanto alle disposizioni del Capo II del Regolamento di Esecuzione (UE) 821/2014 (artt. 3, 4 e 5).

FAQ 22

D.: In relazione all'Avviso in oggetto, nell'eventualità di un fabbisogno aziendale che rientri in più aree formative, ossia che soddisfi lo sviluppo strategico interessando ad es. innovazione di prodotto, trasformazione digitale e competenze sociali è possibile presentare un singolo progetto/formulario in cui si indica l'interessamento di più aree formative sviluppando competenze appartenenti alle stesse tre aree e, pertanto, garantendo un nuovo posizionamento strategico aziendale, o bisogna necessariamente presentare per ogni area un singolo progetto/formulario a cui l'azienda può accedere?

R: No. Ogni singolo percorso in astratto può riguardare una o più delle aree strategiche di cui al par. 4.2.

FAQ 23

D: In riferimento all'attestazione delle competenze che può essere fatta dall' Ente di formazione, come da Lei risposto nella mail del 17 Maggio, è necessario istituire una commissione interna? Ed in base a quali criteri tale attestazione dev'essere fatta?

R: Sul punto trovano applicazione le pertinenti disposizioni regionali in materia di formazione.

FAQ 24

D: Nel caso in cui la figura da formare non sia prevista nel repertorio regionale delle qualificazioni come individuare le UC?

R: Ai sensi del punto 4.1 Caratteristiche del Catalogo dell'offerta formativa dell'avviso catalogo "Le proposte formative devono essere elaborate con riferimento a profili/competenze o singole aree di attività previsti nel Repertorio Regionale delle Qualificazioni e delle Competenze (DGR n. 335 del 2015) ed agli standard formativi regionali previsti nel Repertorio Regionale delle Qualificazioni e delle Competenze".

FAQ 25

D: Chi deve essere il responsabile certificatore delle competenze?

R: Ai sensi dell'art. 7 del Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e dal Decreto Interministeriale del 5 gennaio 2021 "Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze" è il soggetto in possesso di "requisiti professionali idonei al presidio degli aspetti di contenuto curriculare, professionale e di metodologia valutativa".

Il punto 4.2 (comma 7) dell'avviso catalogo prevede che l'"articolazione dell'azione formativa, delle metodologie, degli strumenti impiegati, della modalità di erogazione della formazione, della verifica degli apprendimenti e della prova finale, nonché dell'eventuale certificazione delle competenze".

Nelle more della definizione delle indicazioni regionali in materia di certificazione delle competenze, il campo del formulario (allegato all'avviso) corrispondente è da ritenersi campo non obbligatorio.

FAQ 26

D: Il numero di edizioni di ciascun corso che l'Ente di formazione può richiedere dipende dal monte ore annuale per il quale l'Ente è accreditato?

R: Sì. Ai sensi del punto 6.1 dell'avviso l'organismo formativo titolare di corsi a Catalogo opera nel contesto delimitato da atti e provvedimenti dell'Amministrazione regionale di approvazione e ammissione dell'offerta formativa e di quelli specifici che disciplinano la concessione dell'aiuto alla formazione continua di imprese e lavoratori. Tra questi atti e provvedimenti che delimitano e regolano l'agire del soggetto proponente sono ricomprese le norme in materia di accreditamento di cui al Regolamento Regionale 15 febbraio 2011, n. 1.

FAQ 27

D: Nell'avviso tra i documenti da presentare è richiesto lo schema di bando per ciascun percorso (rif. Pag 18 dell'avviso, par. 5.3 lettera C), dove può essere reperito questo allegato?

R: Non è fornito un allegato. Il soggetto proponente dovrà produrre un format di avviso per promuovere l'offerta formativa presso i potenziali destinatari dell'attività formativa. Il soggetto proponente (ai sensi del punto 6.1 dell'avviso, lett. t) dovrà garantire il rispetto delle norme applicabili in materia di informazione e pubblicità del finanziamento dell'intervento, secondo quanto in merito previsto al punto 2.2 dell'Allegato XII del Regolamento 1303/20132, nonché da quanto alle disposizioni del Capo II del Regolamento di Esecuzione (UE) 821/2014 (artt. 3, 4 e 5).

FAQ 28

D: Relativamente alla FAD può essere prevista questa modalità in fase di candidatura dei percorsi dal momento che le attività formative si svolgeranno sicuramente dopo il [31/07/2021](#) che al momento è il termine al quale è stato prorogato lo stato di emergenza sanitaria?

R: Ai sensi del punto 4.7 dell'avviso, al fine di garantire alle imprese l'accesso all'intervento formativo, è prevista la realizzazione in via sperimentale delle attività formative da erogare a distanza durante il periodo dello stato di emergenza di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. La proroga dello stato di emergenza sanitaria, nell'alveo del DCM 31 gennaio 2020, determina l'applicabilità del punto 4.7 dell'avviso.

FAQ 29

D: Alla domanda va allegata la delega nel caso in cui l'accesso alla piattaforma e la sottoscrizione digitale della domanda avvenga con l'identità SPID di un delegato e non del legale rappresentante? In caso affermativo dove è possibile reperire tale modello di delega?

R: Ai sensi del punto 5.1 dell'avviso catalogo il modulo di domanda, compilato tassativamente in ciascuna delle parti di cui si compone, deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente. In alternativa essere firmato digitalmente dal procuratore speciale del legale rappresentante dell'impresa e corredato dalla procura speciale o copia autentica della stessa munita delle necessarie dichiarazioni rese dal legale rappresentante e procuratore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. La procura da parte del Rappresentante Legale dell'ente assume la forma di una dichiarazione resa dal rappresentante legale (identificato con riferimento a dati anagrafici - nome, cognome, anno di nascita, codice fiscale - e con riferimento all'organismo formativo di cui trattasi) in cui si conferisce delega alla firma ad un altro soggetto (identificato con riferimento a dati anagrafici - nome, cognome, anno di nascita e codice fiscale). La delega deve essere sottoscritta dal dichiarante (delegante) e munita di copia di un valido documento di identità di entrambi i soggetti (delegato e delegante).

FAQ 30

Riferimento Normativa. Corsi di aggiornamento per Lavoratori Autonomi E PMI Di Installazione E Manutenzione Straordinario Di Impianti Energetici Alimentati Da Fonti Rinnovabili – FER – D.LGS N. 3 DEL 2011 N. 28. DOMANDA: Chiede se detti corsi di aggiornamento professionale – settore Ambiente - Offerta formativa Avanzata - corso di aggiornamento di durata 24/32 ore – certificazione - attestazione - di frequenza - possono essere presentati come offerta formativa dell'avviso?

R: **Ai sensi del punto 4.2 dell'avviso "Non sono ritenute ammissibili le offerte formative relative a: Formazione obbligatoria generale e specifica in ambito sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008); Formazione e aggiornamento necessari ad assolvere l'obbligo di formazione professionale continua per professionisti iscritti a Ordini, Albi o Collegi (art. 7, D.P.R. n. 137/2012); Formazione e aggiornamento che determini conseguimento di crediti ECM. L'inserimento a catalogo di attività formative disciplinate da normative specifiche è subordinato al pieno rispetto delle disposizioni applicabili, compresi eventuali limiti di costo". La proposta formativa deve essere coerente con le finalità dell'avviso (punto 1.2 dell'avviso).**

FAQ 31

Riferimento Normativa: Legge [11 Dicembre 2012](#) n. 224 di modifica all'art. 1 della Legge n. 122/1992, concernente la disciplina delle attività di autoriparazione che dispone, in particolare, l'unificazione delle attività di meccanica, motoristica ed elettrauto, nella nuova ed unica attività di mecatronica. DOMANDA:

Se l'attività di aggiornamento professionale per lavoratori autonomi e P.M.I. – AREA – INNOVAZIONE TECNOLOGICA – Servizio Automobilistico – Corso Aggiornamento – Attestato di partecipazione ore di formazione 40 , già in possesso di titolo abilitante, può essere presentata proposta di inserimento nel catalogo di cui all'avviso?

R: vedi risposta precedente.

FAQ 32

Riferimento Punto 2 Avviso - Soggetti Proponenti e Requisiti di Ammissibilità. punto 2.1 - chi può presentare domande. I soggetti di cui alla lettera a) b) del punto 2.1. costituiti o costituendi in ATI o ATS – possono presentare proposte formative di cui all'avviso essendo uno dei soggetti partecipanti capofila accreditato per la formazione continua?

R: Ai sensi del punto 2.1 non è prevista la partecipazione in forma associata.

FAQ 33

D: In merito all'avviso in oggetto un lavoratore di una stessa azienda può partecipare a più percorsi formativi inerenti a profili diversi, predisposti a catalogo da uno stesso Ente?

R: Ai sensi del punto 4.3 dell'avviso l'attività formativa è avviata in seguito alla domanda da parte delle imprese che risulteranno assegnatarie dell'aiuto alla formazione (avviso aiuti). La medesima domanda può contenere la richiesta di attivazione per uno o più unità di personale della stessa impresa e per la partecipazione ad uno o più corsi di una stessa Agenzia Formativa. Alla domanda va inoltre allegata copia del codice fiscale dei lavoratori per i quali l'impresa richiede l'attività formativa. Ai sensi del punto 4.6 dell'avviso, le imprese beneficiarie dell'aiuto possono individuare, per ciascuna unità di personale, uno o più corsi che soddisfano maggiormente le esigenze formative, fino al completo utilizzo dell'importo massimo concesso per destinatario. Non è possibile per lo stesso soggetto partecipare a più edizioni di corsi con i medesimi contenuti, anche se realizzati da differenti soggetti erogatori.

FAQ 34

D: Il formulario di progetto richiede al CAPO V. ORGANIZZAZIONE di indicare il responsabile certificatore delle competenze. Ai sensi del D.Lgs. [16 gennaio 2013](#), n. 13 art. 2 lettera g) è "*ente titolato: soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o accreditato dall'ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarità di cui alla lettera f*". Essendo l'ente di formazione Synapsis accreditato dalla Regione Calabria che è ente titolare (D.Lgs. [16 gennaio 2013](#), n. 13 art. 2 lettera f) "*ente pubblico titolare*»: *amministrazione pubblica, centrale, regionale e delle province autonome titolare, a norma di legge, della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze.*

Nello specifico sono da intendersi enti pubblici titolari: 1) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in materia di individuazione e validazione e certificazione delle competenze riferite ai titoli di studio del sistema scolastico e universitario; 5) le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni rilasciate nell'ambito delle rispettive competenze; 6) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, salvo quelle comunque afferenti alle autorità competenti di cui al successivo punto 4; 7) il Ministero dello sviluppo economico e le altre autorità competenti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo [9 novembre 2007](#), n. 206, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni regolamentate a norma del medesimo decreto), potrebbe certificare le competenze acquisite dai partecipanti ai progetti formativi o dovrebbe rivolgersi ad un ente pubblico titolare per come definiti alla lettera f del decreto?

R: Ai sensi dell'art. 7 del Decreto legislativo [16 gennaio 2013](#), n. 13 e dal Decreto Interministeriale del [5 gennaio 2021](#) "Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze" è il soggetto in possesso di "requisiti

professionali idonei al presidio degli aspetti di contenuto curriculare, professionale e di metodologia valutativa”.

Il punto 4.2 (comma 7) dell’avviso catalogo prevede che l’“articolazione dell’azione formativa, delle metodologie, degli strumenti impiegati, della modalità di erogazione della formazione, della verifica degli apprendimenti e della prova finale, nonché dell’eventuale certificazione delle competenze”.

Nelle more della definizione di indicazioni regionali in materia di certificazione delle competenze, il campo del formulario (allegato all’avviso) corrispondente è da ritenersi campo non obbligatorio.

FAQ 35

D: il presente bando è propedeutico all'avviso in preinformazione Aiuti 8.6.1. Le misure integrate di politica attiva: concessione di aiuti sotto forma di contributo in conto capitale, per le attività di riqualificazione e formazione del personale dell’impresa, e di aiuti sui costi salariali lordi del personale, sono da intendersi cumulative o alternative ?

R: Le domande dovranno necessariamente riferirsi ad entrambe le tipologie di aiuto previste dall’ Avviso pubblico - Concessione di aiuti sotto forma di contributo in conto capitale, per le attività di riqualificazione e formazione del personale dell’impresa, e di aiuti sui costi salariali lordi del personale.

FAQ 36

D: Ad un corso collettivo possono partecipare aziende diverse o il corso deve essere riservato ai dipendenti di una sola azienda?

R: Ai sensi del punto 4.3 dell’avviso Catalogo, l’attività formativa è avviata in seguito alla domanda da parte delle imprese che risultano assegnatarie dell’aiuto alla formazione. La medesima domanda può contenere la richiesta di attivazione per uno o più unità di personale della stessa impresa e per la partecipazione ad uno o più corsi di una stessa Agenzia Formativa. Pertanto, a ciascun corso collettivo ammesso a Catalogo potranno richiedere l’iscrizione lavoratori provenienti da una o più aziende.

FAQ 37

D: Ci sono normative specifiche o tabelle di riferimento per la scheda di previsione finanziaria?

R: I parametri sono quelli indicati al punto 4.2 Caratteristiche dell’offerta formativa e punto 4.6 Gestione finanziaria dell’avviso per la creazione del catalogo regionale dell’offerta di formazione continua.

FAQ 38

D: L'importo del voucher è correlato esclusivamente alla durata del corso?

R: L’importo dell’aiuto concedibile per le attività di formazione/riqualificazione del personale dell’impresa è determinato secondo quanto al combinato disposto del par. 3.3 commi 1 e 2 e del par. 3.4 comma 1 lett. a), comma 3 e 4 lett. a) dell’Avviso.

FAQ 39

D: In riferimento all'attestazione delle competenze che può essere fatta dall' Ente di formazione, come da Lei risposto nella mail del 17 Maggio, è necessario istituire una commissione interna? Ed in base a quali criteri tale attestazione deve essere fatta?

R: Trovano applicazione le pertinenti disposizioni regionali in materia di formazione.

FAQ 40

D: Nel caso in cui la figura da formare non sia prevista nel repertorio regionale delle qualificazioni come individuare le UC?

R: Ai sensi del punto 4.1 Caratteristiche del Catalogo dell’offerta formativa dell’avviso catalogo “Le proposte formative devono essere elaborate con riferimento a profili/competenze o singole aree di attività previsti nel Repertorio Regionale delle Qualificazioni e delle Competenze (DGR n. 335 del 2015) ed agli standard formativi regionali previsti nel Repertorio Regionale delle Qualificazioni e delle Competenze”.

FAQ 41

Chi deve essere il responsabile certificatore delle competenze?

R: Il responsabile certificatore delle competenze è individuato ai sensi del Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e dal Decreto Interministeriale del 5 gennaio 2021 "Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze". Nelle more della definizione delle indicazioni regionali in materia di certificazione delle competenze, il campo del formulario (allegato all'avviso) corrispondente è da ritenersi campo non obbligatorio.

FAQ 42

D: Il numero di edizioni di ciascun corso che l'Ente di formazione può richiedere dipende dal monte ore annuale per il quale l'Ente è accreditato?

R: Sì. Ai sensi del punto 6.1 dell'avviso l'organismo formativo titolare di corsi a Catalogo opera nel contesto delimitato da atti e provvedimenti dell'Amministrazione regionale di approvazione e ammissione dell'offerta formativa e di quelli specifici che disciplinano la concessione dell'aiuto alla formazione continua di imprese e lavoratori. Tra questi atti e provvedimenti che delimitano e regolano l'agire del soggetto proponente sono ricomprese le norme in materia di accreditamento di cui al Regolamento Regionale 15 febbraio 2011, n. 1.

FAQ 43

D: Si possono predisporre i corsi previsti dal Catalogo per lavoratori derivanti da più aziende oppure le classi devono essere composte solo da personale derivante dalla medesima impresa?

R: Ai sensi del punto 4.3 dell'avviso Catalogo, l'attività formativa è avviata in seguito alla domanda da parte delle imprese che risultano assegnatarie dell'aiuto alla formazione. La medesima domanda può contenere la richiesta di attivazione per uno o più unità di personale della stessa impresa e per la partecipazione ad uno o più corsi di una stessa Agenzia Formativa. Pertanto, a ciascun corso collettivo ammesso a Catalogo potranno richiedere l'iscrizione lavoratori provenienti da una o più aziende.

FAQ 44

D: Se dovessimo avere a disposizione due lavoratori di una medesima impresa individuale, potremmo inserirli nella formazione collettiva?

R: Ai sensi del punto 4.3 dell'avviso Catalogo, l'attività formativa è avviata in seguito alla domanda da parte delle imprese che risultano assegnatarie dell'aiuto alla formazione. La medesima domanda può contenere la richiesta di attivazione per uno o più unità di personale della stessa impresa e per la partecipazione ad uno o più corsi di una stessa Agenzia Formativa. Pertanto, a ciascun corso collettivo ammesso a Catalogo potranno richiedere l'iscrizione lavoratori provenienti da una o più aziende.

FAQ 45

D: è prevista la pubblicazione dell' Allegato 1 e Allegato 2 in formato editabile in merito all'avviso di cui all'oggetto?

R: la piattaforma su cui produrre le domande prevede il diretto inserimento dei dati, dopo dovrà stampare il documento prodotto firmarlo digitalmente e renservirlo, l'ultimo passaggio è l'invio della documentazione firmata.